

1. TUTELA DEL CREDITO

Nell'attuale legislatura, i decreti-legge 132 del 2014 e 83 del 2015 hanno introdotto le principali misure volte alla tutela del credito.

- **DL 12 settembre 2014, n. 132** (*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*), convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

Il decreto 132 prevede una serie di misure per la tutela del credito, l'accelerazione del processo di esecuzione forzata (e delle procedure concorsuali) attraverso misure di contrasto nel ritardo dei pagamenti, l'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione, la semplificazione del processo esecutivo, il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e il deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche.

Articolo 17

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)

Incremento del saggio di interesse moratorio

Per disincentivare i ritardi nei pagamenti, l'**articolo 17** eleva il tasso di interesse moratorio nei contenziosi civili o nei procedimenti arbitrali.

La relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di conversione motivava questo intervento con l'esigenza di «*evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato*». In sostanza, si sostiene che per il debitore anche la lunghezza del processo possa risultare vantaggiosa se il tasso di interesse è quello legale.

A tal fine, modifica l'**articolo 1284 c.c.**, che fissava il tasso di interesse legale all'1%. Con l'inserimento di due nuovi commi si prevede che:

- ***da quando ha inizio il procedimento civile (o quello arbitrale)***, e se le parti non hanno pattuito diversamente, ***il tasso da applicare*** non sia più quello legale, ma ***il più alto tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali***.

In base al decreto-legislativo n. 231 del 2002 , infatti, nelle transazioni commerciali gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora (art. 5), che vengono definiti come «interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al **tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali**» (art. 2). Il tasso di riferimento – pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento – è comunicato annualmente dal Ministero dell'economia e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

All'entrata in vigore del DL (secondo semestre 2014) il tasso di riferimento era pari allo 0,15% e dunque il tasso di interesse moratorio per le transazioni commerciali era dell'8,15%. **L'attuale tasso di riferimento** (secondo semestre 2015) è dello 0,05%; il tasso da applicare risulta quindi **pari all'8,05%**.

Inoltre, il termine per il decorso del più oneroso tasso di interesse moratorio non è più quello di inizio del procedimento di cognizione ma quello più oneroso di proposizione della domanda giudiziale.

Articolo 18

(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)

L'**articolo 18** modifica il codice di procedura civile per introdurre, a carico del creditore, l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Solo a seguito di tale adempimento la cancelleria del tribunale procederà alla formazione del fascicolo dell'esecuzione. A partire dal **31 marzo 2015**, il deposito della nota di iscrizione a ruolo avviene esclusivamente con **modalità telematiche**.

- ***Obbligo per il creditore di depositare la nota di iscrizione a ruolo, presupposto per la formazione del fascicolo dell'esecuzione***

In particolare, l'art. 18 **modifica gli articoli 518, 543 e 557 del codice di procedura civile** che, nell'ambito rispettivamente della disciplina dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, dell'espropriazione presso terzi e dell'espropriazione immobiliare, disciplinano gli adempimenti che preludono alla formazione del fascicolo dell'esecuzione.

Tutte le disposizioni richiamate, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, prevedevano: che, compiuto il pignoramento, l'ufficiale giudiziario dovesse depositarne gli atti in cancelleria; che, a seguito di tale deposito, la cancelleria procedesse alla formazione del fascicolo.

Il decreto-legge, in tutte e tre le procedure, prevede invece:

- 1) ***che l'ufficiale giudiziario debba consegnare gli atti di pignoramento al creditore;***
- 2) ***che il creditore debba depositare tutti gli atti in cancelleria entro un termine perentorio, pena la perdita d'efficacia del pignoramento;***

3) che solo a seguito del deposito, la cancelleria debba procedere alla formazione del fascicolo.

Le ragioni della modifica introdotta dal decreto-legge sono così spiegate nella **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione AS 1612: «La formazione dei fascicoli dei processi esecutivi, sia mobiliari che immobiliari, costituisce da sempre il primo, rilevante «collo di bottiglia» nell'attività dei tribunali. **Le cancellerie** a ciò deputate **devono infatti far fronte ad un numero relevantissimo di esecuzioni provvedendo autonomamente all'iscrizione a ruolo della procedura.** È sufficiente considerare che a livello nazionale il numero complessivo dei procedimenti per espropriazione forzata sopravvenuti è stato pari a 491.165 (nel 2009), 510.915 (nel 2010) e 527.304 (nel 2011), e quindi notevolmente superiore a quello delle cause di contenzioso ordinario (pari, rispettivamente, a 488.647, 446.283 e 389.390). Il personale di cancelleria adibito alle esecuzioni individuali è, però, minore di quello destinato alle sezioni civili. [...]

Avviene **di frequente**, peraltro, che, per i motivi più disparati (pagamento soddisfacente o accordo per la rateizzazione, intervenuto successivamente al pignoramento), **il creditore decida di non dare corso all'esecuzione, non depositando l'istanza di vendita, con conseguente estinzione del processo esecutivo.** Ciò comporta che alla iniziale iscrizione nel registro del procedimento non segue alcuna ulteriore attività e, conseguentemente, neanche alcuna annotazione.

Per accelerare l'iscrizione dei processi per espropriazione forzata e consentire il recupero di importanti risorse di personale di cancelleria è **indispensabile avvalersi sia delle potenzialità dello strumento informatico, sia della collaborazione del creditore procedente».**

Di seguito si riportano le **statistiche** – aggiornate al 2012 – delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, utili a comprendere la portata applicativa delle nuove disposizioni.

Serie storica delle esecuzioni mobiliari e immobiliari. Totale nazionale

Anno solare	Esecuzioni mobiliari			Esecuzioni immobiliari		
	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
Anno 2005	396.291	398.239	340.442	45.028	61.620	232.328
Anno 2006	386.355	392.131	334.781	43.621	53.901	222.234
Anno 2007	405.107	410.177	329.612	51.273	59.288	213.930
Anno 2008	418.913	440.718	307.603	58.246	67.213	203.983
Anno 2009	427.832	419.365	307.474	63.333	57.725	209.837
Anno 2010	438.707	418.797	319.177	72.208	60.136	222.777
Anno 2011	448.963	446.601	315.043	78.341	60.927	241.093
Anno 2012	440.967	447.273	301.888	80.270	63.956	255.567

Fonte: Ministero della Giustizia – Direzione generale di statistica

Analiticamente, l'art. 18 interviene sull'**art. 518 c.p.c.**, che nell'ambito dell'**espropriazione mobiliare presso il debitore**, disciplina la formazione, il contenuto e il deposito del verbale di pignoramento. In particolare, il decreto-

legge sostituisce il sesto comma dell'articolo, sul quale era recentemente intervenuta la legge di stabilità 2012, relativo al **deposito del verbale di pignoramento in cancelleria**.

Il decreto-legge, modificando l'art. 518 c.p.c., ha stabilito che l'ufficiale non debba più depositare il verbale di pignoramento in cancelleria ma debba invece consegnarlo senza ritardo al creditore, unitamente al titolo esecutivo ed al precetto. **Sarà il creditore stesso a dover depositare nella cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo** (v. *infra*, articolo 18, comma 2), con copie conformi di tutti gli atti, **entro 15 giorni** dalla consegna del verbale di pignoramento, pena la perdita d'efficacia del pignoramento stesso. Il fascicolo dell'esecuzione sarà sempre formato dal cancelliere al momento del deposito. L'ufficiale giudiziario dovrà conservare copia del verbale di pignoramento, a disposizione del debitore, fino alla scadenza del pignoramento.

L'art. 18 interviene poi sull'**art. 543 c.p.c.** che, nell'ambito dell'**espropriazione presso terzi**, disciplina la forma del pignoramento. *Si ricorda che sulla medesima disposizione interviene anche l'art. 19 del decreto-legge (v. infra).*

Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 132/2014, l'ufficiale giudiziario che aveva proceduto alla notificazione dell'atto di pignoramento era tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale, per la formazione del fascicolo dell'esecuzione, alla quale provvede la cancelleria inserendo nel fascicolo stesso anche il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione.

Viene sostituito il quarto comma, relativo al **deposito della notifica del pignoramento presso la cancelleria del tribunale**, prevedendo che, una volta eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario non debba più depositare la notificazione del pignoramento in cancelleria, bensì debba consegnare al creditore l'originale dell'atto di citazione. **Spetta dunque al creditore depositare nella cancelleria** del tribunale competente per l'esecuzione:

- la nota di iscrizione a ruolo (v. *infra*);
- le copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto..

Il creditore dovrà provvedere **entro 30 giorni** dalla consegna dell'atto di citazione da parte dell'ufficiale giudiziario, **pena la perdita d'efficacia del pignoramento**.

Anche in questo caso, dunque, la cancelleria eviterà di iscrivere a ruolo automaticamente processi esecutivi che le parti non coltivano, o poiché la dichiarazione resa dal terzo è negativa o poiché il creditore-debitore hanno trovato un accordo.

L'art. 18 sostituisce l'**art. 557 c.p.c.**, che, nell'ambito dell'**espropriazione immobiliare**, disciplina il **deposito dell'atto di pignoramento**.

Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 132/2014, la disposizione demandava all'**ufficiale giudiziario** che aveva eseguito il pignoramento il compito di depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente l'atto di pignoramento e,

appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore pignorante doveva a sua volta depositare il titolo esecutivo e il precetto entro 10 giorni dal pignoramento nonché, se aveva personalmente consegnato l'atto al conservatore dei registri immobiliari, la nota di trascrizione appena restituitagli. Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento formava il fascicolo dell'esecuzione.

Il decreto-legge riscrive l'art. 557 prevedendo che:

- l'ufficiale giudiziario deve consegnare senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari;
- a questo punto il creditore deve **entro 15 giorni – pena la nullità del pignoramento** – depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione;
- ciò consentirà al cancelliere di formare il fascicolo dell'esecuzione.

- **Nota d'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo**

L'articolo 18 **modifica** poi **le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile** per definire il **contenuto della nota di iscrizione a ruolo** che, in base al comma 1, il creditore procedente deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per ottenere la formazione del fascicolo dell'esecuzione.

Si ricorda, infatti, che prima del decreto-legge 132/2014 la **nota d'iscrizione della causa nel ruolo** era prevista nel **solo** processo di **cognizione**, dall'art. 168 c.p.c.. Il contenuto di tale nota è indicato dall'art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: nel processo di cognizione si tratta di un atto che deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti. In base all'art. 72 insieme con la nota di iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo.

Il decreto-legge inserisce l'**art. 159-bis** in base al quale la nota d'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo deve contenere:

- indicazione delle parti;
- generalità e codice fiscale della parte (creditore) che iscrive la causa a ruolo;
- indicazione del difensore;
- indicazione della cosa o del bene oggetto di pignoramento.

La disposizione di attuazione demanda poi ad un **decreto del Ministro della giustizia**, di natura non regolamentare, il compito di indicare ulteriori contenuti della nota di iscrizione a ruolo.

Viene inoltre introdotto nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile l'**art. 164-ter**, rubricato **Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo**.

La disposizione ribadisce che ogni obbligo del debitore e del terzo cessa se la nota di iscrizione a ruolo non è depositata nei termini indicati (ovvero 15 giorni in caso di espropriazione mobiliare e immobiliare e 30 giorni in caso di espropriazione presso terzi); il creditore dovrà comunque notificare al debitore e al terzo, entro 5 giorni dalla scadenza del termine per il deposito, la dichiarazione di non aver proceduto al deposito stesso.

Il secondo comma della disposizione stabilisce che la cancellazione della trascrizione del pignoramento è eseguita dietro ordine del giudice ovvero quando il creditore pignorante dichiara di non aver proceduto al deposito della nota di iscrizione a ruolo.

Non è invece prevista la possibilità per il debitore di rilevare direttamente, senza dovere attendere l'attivazione del creditore, la scadenza del termine per ottenere la cancellazione del pignoramento.

- Obbligo del deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo

Modificando l'art. 16-bis del D.L. 179/2012¹ sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, l'art. 18 del DL individua nel **31 marzo 2015** il termine a decorrere dal quale il **deposito della nota di iscrizione a ruolo** nel procedimento di espropriazione forzata dovrà essere effettuato con **modalità telematiche**.

Modifiche all'art. 16-bis del D.L. 179/2012 sono introdotte anche dall'articolo 20 del decreto-legge (v. infra).

Con le medesime modalità telematiche, a partire da tale data, sarà obbligatorio depositare anche le copie conformi di titolo esecutivo, precetto, atto di citazione, atto di pignoramento e nota di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari. Ai fini di questo deposito telematico, il difensore potrà attestare la conformità delle copie informatiche agli originali.

La **relazione tecnica** che accompagna il disegno di legge di conversione riconosce che l'introduzione della specifica procedura informatizzata per la gestione dei processi di esecuzione mobiliare ed immobiliare, connessa, in particolare, all'introduzione di specifici *forms* da utilizzare con le dotazioni informatiche già in uso presso gli uffici giudiziari, comporta un **onere** che viene quantificato prudenzialmente in **150.000 euro** e alla cui copertura provvede l'articolo 22 del decreto-legge (v. *infra*).

Articolo 19

(Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo)

¹ D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221.

L'**articolo 19**, intervenendo tanto sul codice di procedura civile quanto sulle disposizioni di attuazione, **modifica vari aspetti della disciplina dell'espropriazione forzata**. In particolare:

- attribuisce la competenza per l'esecuzione forzata di crediti al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, mantenendo il principio previgente, della competenza del giudice del luogo di residenza del terzo debitore, nei soli casi di esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione (comma 1, lett. a) e b);
- disciplina la **ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare** (comma 1, lett. c) e d); comma 2, lett. a); comma 3);
- prevede l'applicabilità di tali modalità di ricerca anche quando l'autorità giudiziaria deve ricostruire l'attivo e il passivo nelle procedure concorsuali, deve adottare provvedimenti in materia di famiglia o di gestione dei patrimoni altrui (comma 5);
- introduce la chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo degli assetti patrimoniali pignorati (comma 2, lett. b);
- disciplina l'espropriazione forzata su autoveicoli e motoveicoli;
- modifica la disciplina dell'espropriazione presso terzi, eliminando l'obbligo per il terzo di presentarsi all'udienza e consentendogli di limitarsi a rendere una dichiarazione con modalità telematiche (comma 1, lett. e), f) e g);
- prevede, nell'espropriazione immobiliare, che il giudice possa autorizzare la vendita con incanto solo se ritiene che con tale modalità sia possibile ottenere un prezzo superiore della metà rispetto al valore stimato dell'immobile (comma 1, lett. h-bis e ss.);
- disciplina il procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti, prevedendone la vendita o la distruzione (comma 1, lett. i).

- ***Espropriazione forzata di crediti: giudice competente***

Viene **sostituito** dall'art. 19 il **secondo comma dell'art. 26 del codice di procedura civile**, che indicava nel tribunale del luogo dove risiede il terzo debitore il giudice competente per l'espropriazione forzata di crediti (*v. infra*).

La *ratio* della norma era quella di favorire l'adempimento dell'onere posto a carico del terzo debitore, onere di presentarsi avanti il giudice dell'esecuzione per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c., cioè per specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Qualora il terzo debitore fosse una persona giuridica, nell'impossibilità dell'utilizzo del concetto di residenza, la competenza territoriale veniva individuata con

riferimento al luogo ove detta persona ha sede legale e, alternativamente, a quello ove ha uno stabilimento con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda; pertanto, ove si trattasse di pignoramento di somme depositate presso una filiale di banca, in base al luogo in cui si trovi detta filiale.

L'art. 19 **introduce** nel codice di procedura civile l'**art. 26-bis**, rubricato "**Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti**".

La nuova disposizione prevede, in via generale, che per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti sia radicata presso il tribunale del **luogo di residenza**, domicilio, dimora o sede **del debitore**.

La **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione motiva la novella con l'esigenza di garantire la simultaneità del processo di espropriazione di crediti, a prescindere dal luogo di residenza dei terzi pignorati. «La concentrazione presso un unico foro dei procedimenti di espropriazione di crediti a carico di un unico debitore e rivolti a più terzi debitori muove dall'esigenza di garantire un adeguato livello di tutela dell'esecutato consentendogli un pieno ricorso all'istituto della riduzione del pignoramento ai sensi dell'articolo 546, secondo comma, del codice di procedura civile, che presuppone la pendenza dei procedimenti espropriativi presso un unico giudice [...] Inoltre, il *simultaneus processus* nell'espropriazione forzata di crediti evita ulteriori inconvenienti, quali la necessità di notificare molteplici atti di precetto in presenza di più terzi pignorati in forza di un credito vantato nei confronti di unico debitore, nonché l'onere per il debitore di proporre tante opposizioni per quanti sono i processi esecutivi generati da un'unica azione di recupero del credito».

Nell'ipotesi in cui il **debitore** è una **pubblica amministrazione**² viene invece mantenuta la regola precedente, ovvero è confermata la competenza del giudice del **luogo dove il terzo debitore ha la residenza**, il domicilio, la dimora o la sede, facendo però salve le disposizioni contenute in leggi speciali che fissano diversi criteri di competenza esecutiva per l'espropriazione contro le pubbliche amministrazioni³.

In base alla relazione illustrativa, la *ratio* di tale opzione normativa risiede «nell'esigenza di evitare che i tribunali di alcune grandi città, tipicamente sedi di pubbliche

2 Per individuare le "**Amministrazioni Pubbliche**" occorre fare riferimento all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui tali «si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999».

3 Si ricorda, a titolo di esempio, che l'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 669 del 1996 stabilisce che «il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di **Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie** organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa».

amministrazioni, siano gravati da un eccessivo numero di procedimenti di espropriazione presso terzi».

- **Ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore**

L'art. 19 modifica l'art. 492 c.p.c., che definisce in generale, per tutte le procedure di espropriazione forzata, l'atto di pignoramento, **abrogando la disposizione** (settimo comma) che consente all'ufficiale giudiziario - quando non individua **beni** utilmente pignorabili oppure quando valuta che le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono **insufficienti** - su richiesta del creditore precedente, di rivolgere **richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche**. A tal fine l'ufficiale giudiziario può fare ricorso alla forza pubblica per vincere eventuali resistenze del gestore della banca dati medesima.

L'abrogazione di questa disposizione va letta in combinato con l'**inserimento** nel codice di procedura civile dell'art. 492-bis, rubricato "**Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare**", cui provvede la **lettera d)**.

La relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di conversione sottolineava che l'intervento in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare è volto a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i **sistemi ordinamentali di altri Paesi europei** «tenuto conto che nei Paesi scandinavi i compiti di ricerca dei beni da pignorare sono demandati ad un'agenzia pubblica appositamente costituita e che in Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l'ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l'esecuzione (analogamente a quanto si propone in questa sede). In Germania è addirittura previsto il «registro dei debitori» (cosiddetta «*Schwarze Liste*» o «Lista nera») che crea una «lista di proscrizione» nei confronti del debitore, accessibile da chiunque. Una «lista nera» esiste anche in Belgio, ma in questo caso l'accesso è consentito soltanto a coloro che sono muniti di un titolo esecutivo».

La nuova disposizione introduce un procedimento autonomo attraverso il quale il **creditore** che intende promuovere il processo di espropriazione (senza l'instaurazione del contraddittorio) rivolge al **presidente del Tribunale** del luogo di residenza, domicilio, sede o dimora del debitore esecutato, la **richiesta di autorizzazione affinché l'ufficiale giudiziario possa compiere le ricerche su tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni** da cui è possibile individuare l'esistenza dei beni del debitore da assoggettare a pignoramento (*primo comma*).

Rispetto al settimo comma dell'art. 492, abrogato dal decreto-legge, questa disposizione subordina l'attività di ricerca dell'ufficiale giudiziario all'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare; una previsione analoga era prevista

anche per la richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche prima della riforma del 2006⁴.

Sull'art. 492-bis è di recente intervenuto il **decreto-legge 83/2015**. L'art. 13 del DL 83 eliminando il riferimento al creditore "*procedente*" - che aveva indotto alcuni interpreti a ritenere che il procedimento di autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essere avviato esclusivamente dopo il pignoramento – prevede che la richiesta possa essere proposta al presidente del tribunale prima che sia decorso il termine di notificazione del precetto. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

Per la nuova previsione del codice di rito sono **oggetto di consultazione**: l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, i registri degli enti previdenziali, i registri dei rapporti trattenuti dal debitore con gli istituti di credito e datori di lavoro o committenti (*secondo comma*). **Il riferimento alla possibilità di consultare anche il pubblico registro automobilistico** (inizialmente previsto dal DL 132) è stato **soppresso** dal citato **DL 83/2015** che ha inoltre stabilito che l'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo (se vi è pericolo nel ritardo), il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Terminate le operazioni di accesso alle banche dati, l'ufficiale giudiziario accede ai luoghi appartenenti al debitore nei quali si trovano i beni emersi dall'interrogazione delle banche dati per procedere al **pignoramento**. Se i beni si trovano in territori al di fuori della sua competenza, l'ufficiale giudiziario dovrà rilasciare copia del verbale al creditore che si rivolgerà, entro 10 giorni (portati a **15 giorni** nel corso dell'esame in **Senato**), all'ufficiale giudiziario territorialmente competente (*terzo comma*). Se, a fronte dell'individuazione del bene in banca dati, la cosa non viene materialmente rinvenuta, l'ufficiale giudiziario intima al debitore di indicare il luogo ove la stessa si trova, pena la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 516 euro per il delitto di **mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice** (*quarto comma*).

La disposizione disciplina poi due ulteriori ipotesi:

- i **beni** individuati con modalità telematiche sono **nella disponibilità di terzi**. L'ufficiale giudiziario notifica il verbale di pignoramento a debitore e terzo; quest'ultimo viene intimato a non disporre delle cose o delle somme dovute (*quinto comma*);

⁴ Nella sua formulazione originaria, la richiesta dell'ufficiale giudiziario doveva essere autorizzata dal giudice dell'esecuzione; il testo del 7° co. è stato invece riformulato, prima dell'abrogazione ad opera del provvedimento in commento, dalla legge n. 52 del 2006 (*Riforma delle esecuzioni mobiliari*), che ha svincolato l'attività dell'ufficiale giudiziario da alcun potere autorizzativo del giudice.

- la ricerca con modalità telematiche ha consentito di individuare **più beni o crediti**. La **scelta** tra i diversi beni da aggredire è rimessa al **creditore** (*sesto e settimo comma*).

Alle disposizioni introdotte nel codice di procedura civile dal comma 1 vanno aggiunte le specificazioni inserite nelle **disposizioni di attuazione del codice** stesso. Il **comma 2** dell'articolo 19, infatti, inserisce nelle disposizioni di attuazione i seguenti articoli:

- **art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari)**. La disposizione attua quanto previsto dall'art. 492-bis c.p.c. in tema di ricerca telematica dei beni da pignorare, precisando che l'archivio dei rapporti finanziari cui fa riferimento il codice va inteso come la sezione dell'anagrafe tributaria (di cui all'art. 7, sesto comma, del DPR 605/1973⁵) nella quale gli operatori finanziari debbono archiviare tutte le operazioni di natura finanziaria (ad esclusione di quelle effettuate con bollettini di conto corrente postale) di importo unitario superiore a 1.500 euro;

- **art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche)**. Stabilisce che il creditore può partecipare anche alla ricerca telematica dei beni da pignorare, con le modalità previste in generale dall'art. 165 delle disposizioni di attuazione per la partecipazione del creditore al pignoramento (dunque, se il creditore ha manifestato la volontà di partecipare, solo o con l'assistenza di un difensore o di un esperto, l'ufficiale giudiziario deve informarlo della data e dell'ora dell'accesso). Se la ricerca telematica ha consentito di individuare più beni, l'ufficiale giudiziario sottoporrà la ricerca al creditore che, entro 10 giorni della comunicazione, potrà indicare all'ufficiale giudiziario quali beni intenda sottoporre ad esecuzione. Trascorso invano tale termine, il pignoramento perde efficacia;

- **art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati)**. Il testo introdotto dal DL 132 del 2014 demandava ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia, e sentito il Garante della privacy, l'individuazione delle modalità di accesso alle banche dati ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare; con il medesimo decreto dovevano essere individuate ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni, o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare. **Tale disposizione è stata sostituita dal DL 83 del 2015** che ha previsto che le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la

⁵ D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, *Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti*.

cooperazione applicativa previsti dal medesimo codice, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice (

• **art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori)**. La disposizione specifica che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati per la ricerca telematica dei beni da pignorare non sono funzionanti, il creditore (il riferimento introdotto dal DL 132/2014 al creditore "procedente" è stato soppresso dal DL 83/2015), previa autorizzazione del presidente del tribunale, può ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute.

Un ulteriore **articolo 115-sexies (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)** è volto a prevedere l'applicabilità delle modalità telematiche di ricerca dei beni anche nei:

- procedimenti per l'esecuzione del sequestro conservativo;
- procedure concorsuali;
- procedimenti in materia di famiglia;
- procedimenti di gestione dei patrimoni altrui.

Infine, l'articolo 19 interviene sul TU spese di giustizia (DPR 115/2002) per fissare in **43 euro** l'importo del **contributo unificato dovuto dal creditore** che faccia istanza per essere autorizzato alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (modifica dell'art. 13); tale contributo dovrà essere corrisposto contestualmente al deposito dell'istanza (modifica dell'art. 14).

La **relazione tecnica** che accompagna il disegno di legge di conversione ricorda che l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati è gratuito ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale. La relazione evidenzia dunque che l'accesso alla procedura di ricerca con modalità telematiche di beni da pignorare può essere autorizzata dal giudice su istanza del creditore e comporta il pagamento di un contributo unificato pari ad euro 43,00, che può sommarsi al contributo unificato dovuto per l'istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati (articolo 14, comma 1 del D.P.R. n. 115 del 2002). Utilizza quindi dei dati in possesso dell'amministrazione della giustizia dai quali **stima in circa 100.000 unità le procedure di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare**. Applicando a tale dato il contributo unificato di euro 43,00 ottiene un gettito che potrebbe attestarsi gradualmente in circa 4,3 mln di euro annui.

- **Espropriazione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi**

Sostituendo il secondo comma dell'art. 26 c.p.c. è stata introdotta nel codice una **disciplina particolare per l'espropriazione forzata di autoveicoli**,

motoveicoli e rimorchi, con la previsione che per tale procedura esecutiva sia competente il **tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza**, il domicilio, la dimora o la sede.

Il nuovo **art. 521-bis** è introdotto dal DL 132 per disciplinare il **pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi**.

La disposizione, inserita nel Capo II, relativo all'espropriazione mobiliare presso il debitore, prevede:

- che il pignoramento di tali beni si esegue mediante notificazione al debitore di un atto che indica esattamente i beni e i diritti che si sottopongono ad esecuzione;
- che con il pignoramento il debitore è nominato custode dei beni, senza diritto a compenso;
- che l'ufficiale giudiziario, eseguita la notificazione del pignoramento, consegna i relativi atti al creditore affinché provveda alla trascrizione nei pubblici registri;
- che il pignoramento contiene l'intimazione al debitore a **consegnare** i suddetti **beni** (con i relativi documenti che ne attestano la proprietà) **entro 10 giorni all'istituto vendite giudiziarie** autorizzato ad operare nel territorio del circondario del tribunale competente;
- che se il termine per la consegna è violato e viene accertata la circolazione dei beni che dovevano essere consegnati, la polizia deve ritirarne la carta di circolazione e consegnare i beni stessi all'istituto vendite giudiziarie;
- che alla consegna dei beni è l'istituto vendite giudiziarie a divenire custode dei beni, dovendo darne comunicazione al creditore pignorante;
- che **entro 30** giorni da questa comunicazione, pena la perdita d'efficacia del pignoramento, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale la **nota di iscrizione a ruolo**, con le copie conformi di tutti gli atti (copie la cui conformità con gli originali può essere attestata dall'avvocato);
- che solo a questo punto il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.ù

Semplificazione delle procedure per l'espropriazione presso terzi (

L'art. 19 **modifica** inoltre l'**art. 543** del codice di procedura civile per coordinare la disciplina del **pignoramento nell'espropriazione presso terzi** con le nuove modalità di ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche. *Si ricorda che sulla medesima disposizione è intervenuto anche l'art. 18 del decreto-legge (v. sopra). Di seguito si riportano in un testo a fronte tutte le novelle apportate dal decreto-legge all'art. 543 c.p.c..*

Normativa pre DL	Normativa vigente (post DL)
<p>Codice di procedura civile Capo III - Dell'espropriazione presso terzi Sezione I - Del pignoramento e dell'intervento</p> <p>art. 543 Forma del pignoramento</p>	
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti	Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:	<i>Identico:</i>
1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;	1. <i>identico;</i>
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;	2. <i>identico;</i>
3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;	3. <i>identico;</i>
4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.	4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Nell'indicare l'udienza di comparizione	<i>Identico.</i>

Normativa pre DL	Normativa vigente (post DL)
<p>Codice di procedura civile Capo III - Dell'espropriazione presso terzi Sezione I - Del pignoramento e dell'intervento</p> <p>art. 543 Forma del pignoramento</p>	
<p>si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.</p>	
<p>L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.</p>	<p>Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.</p>
	<p>Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.</p>

In primo luogo, il decreto-legge ha introdotto la possibilità di notificare l'atto di pignoramento al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c., con

eliminazione dell'avverbio "personalmente". Ciò consente che la notifica sia eseguita in base alla legge 53/1994 (*Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali*).

Le altre modifiche si sostanziano nell'**eliminazione dei casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione** (crediti retributivi, art. 545, commi terzo e quarto). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura - secondo la relazione di accompagnamento del provvedimento in conversione - dovrebbe incrementare la competitività del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza.

Il terzo viene avvertito che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in udienza e che se a tale udienza il terzo non compare o non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati.

Il decreto legge prevede quindi l'inserimento di un ultimo comma, il quinto, in virtù del quale quando l'ufficiale giudiziario procede a norma dell'art. 492-bis, ovvero effettua la **ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche**, deve consegnare senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni sul deposito in cancelleria da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo (v. sopra, art. 18).

Decorsi dieci giorni dal pignoramento (termine di cui all'art. 501 c.p.c.), il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.

L'art. 19 modifica, con **finalità di coordinamento** sia l'articolo 547 che l'art. 548 del codice di procedura civile.

L'**art. 547**, sempre nell'ambito dell'espropriazione forzata presso terzi, disciplina la **dichiarazione** con la quale il **terzo** specifica di quali cose o di quali somme è debitore rispetto all'esecutato. In particolare, il decreto-legge elimina ogni riferimento alla comparizione in udienza, essendo previsto che la dichiarazione sia resa attraverso posta elettronica certificata.

L'intervento sull'**art. 548** del codice di procedura civile disciplina l'ipotesi della **mancata dichiarazione del terzo**. Il decreto-legge, con finalità di coordinamento, abroga il primo comma e riformula il secondo comma, prevedendo che, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva; l'ordinanza deve essere notificata al terzo con almeno 10 giorni di preavviso. Se questi non

compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato.

Il successivo **decreto-legge 83 del 2015** ha tuttavia precisato (art. 13), nel caso indicato, che ***il credito pignorato si considera non contestato solo se l'allegazione del creditore consente comunque l'identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo***; lo stesso DL 83, modificando l'art. 549, prevede che se l'allegazione non consente tale identificazione ***spetta al giudice compiere i necessari accertamenti*** nel contraddittorio delle parti.

Modifiche in tema di espropriazione immobiliare

Il testo originario del decreto-legge 132/2014 sostituiva l'art. 560, terzo comma, del codice di procedura civile, per introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell'immobile pignorato, non più quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione, bensì, quando autorizza la vendita⁶. Tale disposizione è stata **soppressa nel corso dell'esame**.

Sul punto si è espresso favorevolmente il **parere del Consiglio Superiore della Magistratura**, nel quale si evidenziava come la modifica accogliesse l'impostazione di una parte della giurisprudenza di merito e rispondesse ad «esigenze di efficacia e di rapidità delle procedure esecutive (un immobile libero è, infatti, vendibile nella procedura esecutiva più agevolmente di un immobile occupato ed, inoltre, si evitano i tempi lunghi legati alle difficoltà di ottenere dopo la vendita il rilascio dell'immobile da parte dell'occupante)». Lo stesso parere sottolineava peraltro come questa scelta del legislatore comportasse «un innegabile pregiudizio per il debitore che deve lasciare l'immobile quando lo stesso, pur non essendo più nella sua giuridica disponibilità (poiché con il pignoramento la stessa è trasferita al custode e per continuare l'utilizzazione dell'immobile è necessaria l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione) è ancora di sua proprietà e non è certo che sia alienato».

Altre disposizioni del codice di procedura civile relative a questo tema sono state modificate per affermare il principio per cui il giudice deve ricorrere alla **vendita con incanto** del bene immobile **solo se** ritiene che attraverso tali modalità sarà **probabile** raggiungere un **prezzo di acquisto superiore della metà rispetto al valore dell'immobile**⁷. Tale principio viene affermato novellando:

⁶ La **relazione illustrativa** motivava questo intervento con l'esigenza di « conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, ponendo l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di diritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato. L'acquirente non sarà più esposto, quindi, alle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio (articolo 605 del codice di procedura civile) perché l'immobile sarà liberato da colui che lo occupa senza titolo prima dell'esperimento del tentativo di vendita».

⁷ Si ricorda che il valore dell'immobile è determinato in base all'art. 568 c.p.c. facendo riferimento alla rendita catastale ovvero – se il giudice ritiene quel valore manifestamente inadeguato – alla stima di un esperto.

- l'art. 569, sul provvedimento per l'*autorizzazione della vendita da parte del giudice*;
- l'art. 572, in tema di deliberazione sull'offerta nella vendita senza incanto, per sottolineare che se l'offerta è inferiore al valore dell'immobile, il giudice non può procedere alla vendita se ritiene probabile ottenere con l'incanto un prezzo di acquisto superiore della metà rispetto a tale valore;
- l'art. 588, sul termine per l'istanza di assegnazione, per eliminarvi ogni riferimento all'incanto essendo sufficiente riferirsi alla vendita;
- l'art. 590, in tema di provvedimento di assegnazione, per eliminarvi ogni riferimento all'incanto.

Sempre in tema di utilizzo della vendita all'incanto, viene **modificato l'art. 503 c.p.c.** che specifica ora che ***l'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che attraverso tali modalità sarà possibile ottenere un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene***, determinato in base all'art. 568.

- ***Beni mobili contenuti nell'immobile da rilasciare***

Viene riformulato l'**articolo 609** del codice di procedura civile, delineando uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di **liberare l'immobile dai beni mobili** in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati. In particolare, il decreto-legge prevede che:

- l'ufficiale giudiziario deve **intimare** alla parte tenuta al rilascio o a colui al quale risulta che i beni appartengono l'**asporto** entro un termine perentorio;
- se l'asporto non è realizzato nel termine, l'ufficiale giudiziario determina il valore dei beni stessi e quantifica le spese di custodia e asporto;
- se il valore dei beni supera le spese, l'ufficiale giudiziario nomina un custode e fa spostare i beni; in mancanza di istanza ovvero se la vendita dei beni è ritenuta inutile, i beni vengono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario ne dispone la **distruzione**;
- se vengono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale si prevede una specifica modalità di custodia degli stessi, per due anni, in presenza di una istanza e dell'anticipazione delle spese di custodia; in mancanza anche per questi documenti si procede a distruzione;
- il custode dei beni provvede alla **vendita** degli stessi **senza incanto**. La somma ricavata dalla vendita del bene è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi di custodia e di asporto. L'eventuale eccedenza è impiegata per il pagamento dell'esecuzione per rilascio, quando i beni appartengono alla parte esecutata. Se i beni appartengono ad un terzo che non li ha rivendicati prima della vendita secondo le modalità previste

quanto eccede il pagamento delle spese di custodia e trasporto è immediatamente versata al terzo;

• se i beni mobili rinvenuti sono a loro volta pignorati o sequestrati, l'ufficiale giudiziario dà notizia del rilascio al creditore.

- **Chiusura anticipata del processo esecutivo**

L'articolo 19 del DL modifica - per **esigenze di coordinamento** con la riforma introdotta - le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

In particolare:

- inserisce nelle disposizioni gli articoli da 155-bis a 155-quinquies, che danno attuazione all'art. 492-bis c.p.c. sulla ricerca telematica dei beni da pignorare;
- prevede la possibile infruttuosità dell'esecuzione forzata inserendo nelle disposizioni di attuazione il nuovo articolo 164-bis con il quale si stabilisce che, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

- **Incentivi agli ufficiali giudiziari**

L'articolo 19 interviene sul DPR n. 1229 del 1959, che reca l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. In particolare, modificando gli articoli 107 e 122, il decreto-legge stabilisce che quando si procede alla ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare o ad operazioni di pignoramento mobiliare, agli ufficiali giudiziari spetta un **ulteriore compenso**, che rientra tra le spese di esecuzione e che è stabilito dal giudice dell'esecuzione in base ai seguenti parametri:

Valore di assegnazione/ ricavato della vendita dei beni e dei crediti pignorati	% ufficiale giudiziario in caso di ricerca telematica dei beni	% ufficiale giudiziario in caso di pignoramento mobiliare
Fino a 10.000 euro	6%	5%
Da 10.001 a 25.000 euro	4%	2%
Da 25.001 euro	3%	1%

Il compenso dell'ufficiale giudiziario è **dimezzato** se le operazioni non vengono effettuate entro 15 giorni dalla richiesta.

Se, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore chiede di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo

dovuto al creditore pignorante (**conversione del pignoramento** ai sensi dell'art. 495 c.p.c.), il compenso dell'ufficiale giudiziario è determinato secondo le percentuali dell'ultima colonna, ridotte della metà. Le stesse percentuali si applicano se il **processo esecutivo si estingue o si chiude anticipatamente**, ma in questo caso il compenso dell'ufficiale giudiziario è posto a carico del creditore precedente.

Il compenso dell'ufficiale giudiziario non potrà comunque essere superiore al **5% del valore del credito per il quale si procede**. Tale compenso sarà così distribuito:

- 60% all'ufficiale giudiziario o al funzionario che ha materialmente svolto le operazioni di pignoramento. Se colui che ha eseguito il pignoramento non è anche colui che ha interrogato le banche dati, il compenso deve essere equamente diviso tra i due;
- 40% ripartito dal dirigente dell'ufficio tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni

- ***Estensione delle modalità di ricerca telematica dei beni ad altre procedure giudiziarie***

Come già visto, in sede di commento delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile relative alla ricerca telematica dei beni da pignorare (v. *sopra*), l'art. 155-*sexies* specifica che tali modalità di ricerca si applicano anche per:

- esecuzione del sequestro conservativo;
- procedure concorsuali;
- procedimenti in materia di famiglia;
- procedimenti di gestione dei patrimoni altrui.

L'articolo 19 interviene, con le medesime finalità, sul DPR 605/1973⁸ per prevedere, all'art. 7 relativo alle **comunicazioni all'anagrafe tributaria**, che attraverso l'ufficiale giudiziario e con le modalità previste per la ricerca telematica dei beni da pignorare (ex art. 492-bis c.p.c.), l'**autorità giudiziaria** possa accedere all'anagrafe tributaria per **ricostruire la situazione patrimoniale** di soggetti interessati dai medesimi procedimenti (concorsuali, in materia di famiglia, di gestione dei patrimoni altrui).

Infine, l'art. 19 del DL specifica che anche a queste ricerche con modalità telematiche si applica l'art. 155-*quinquies* delle disposizioni di attuazione del codice di rito (v. *sopra*), ovvero la disposizione che in caso di mal funzionamento dei dispositivi telematici impone ai gestori delle banche dati di comunicare con modalità diverse le informazioni richieste.

⁸ D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, *Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti*.

- **DL 27 giugno 2015, n. 83** (*Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*), convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

Il decreto-legge introduce nell'ordinamento una serie di novità in materia di esecuzione forzata (Titolo II, **artt. 12-15**) con la finalità di velocizzare le procedure (tra cui, specifiche riduzioni di termini, la rateizzazione del prezzo di vendita, la degiurisdizionalizzazione della fase liquidativa dell'espropriazione immobiliare, l'istituzione del portale unificato delle vendite esecutive pubbliche).

Art. 12 **(Modifiche al codice civile)**

L'**articolo 12** introduce nel codice civile l'**articolo 2929-bis**, finalizzato a prevedere una forma semplificata di **tutela rafforzata del creditore** pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso.

L'azione esecutiva semplificata ivi prevista non necessita, in particolare, di un atto di citazione ma è **introdotta direttamente in sede esecutiva contestualmente all'atto di pignoramento**.

Come riferisce la relazione illustrativa al d.d.l. di conversione, la nuova azione vuole evitare che il soggetto la cui posizione creditoria sia anteriore all'atto (ma non tutelabile in quanto non ipotecario o pignoratizio) sia costretto, nei casi citati, a ricorrere all'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) che - oltre a richiedere specifici presupposti (in particolare, il dolo del debitore) - consente di richiedere il pignoramento del bene solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza (art. 2902 c.c.). La stessa relazione rileva la frequenza delle revocatorie che, tuttavia, richiedono tempi molto lunghi per il formarsi del giudicato (in media 8 anni); dalla disciplina dell'art. 2929-bis dovrebbe derivare, quindi, sia una riduzione dei costi da sopportare per la realizzazione coattiva del credito sia una diminuzione del contenzioso.

L'art. 12 **aggiunge**, quindi, la Sezione *l-bis* nel Capo II (Dell'esecuzione forzata) del libro VI del codice civile, costituita dall'unico **art. 2929-bis**, che prevede per il creditore una **revocatoria semplificata**; si tratta della possibilità che il creditore, titolare di un credito sorto prima dell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto di pignoramento) proceda ad **esecuzione forzata** sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto. Tale azione esecutiva sarà possibile in presenza di due condizioni:

- che con l'atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un **vincolo di indisponibilità o alieni a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato**; in caso di alienazione, l'azione è proposta come espropriazione verso il terzo proprietario (art. 602 e ss., c.p.c.); l'azione non sarà esperibile, quindi, per atti onerosi o che non riguardino detta tipologia di beni;
- che il creditore abbia trascritto il pignoramento **entro un anno** dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole.

Analoga forma di tutela è riservata al terzo creditore anteriore che potrà intervenire nell'esecuzione promossa da altri nel sopraccitato termine di un anno (dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole).

Sia il debitore (ex art. 615 c.p.c.) che il terzo proprietario (ex art. 619 c.p.c.) come ogni altro interessato al mantenimento del vincolo sul bene potranno proporre **opposizione all'azione esecutiva** sia ove contestino i presupposti alla base dell'azione di cui all'art. 2929-*bis*, sia quando rivendichino la buona fede ovvero la mancata conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione del bene arrecava al creditore.

Art. 13 **(Modifiche al codice di procedura civile)**

L'**articolo 13** apporta numerose **modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata** contenuta nel codice di procedura civile.

Al comma 1, la **lettera a)** modifica l'art. 480 c.p.c., relativo alla forma e al **contenuto dell'atto di precetto**. Il decreto-legge dispone che il precetto debba contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità di avvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012 sulla **composizione delle crisi da sovraindebitamento**.

L'istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento nasce per far fronte a "una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" che determina la **definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni**. La crisi da sovraindebitamento può colpire tanto le famiglie quanto i lavoratori autonomi e gli imprenditori, purché questi ultimi non siano soggetti alle procedure fallimentari; da ultimo, il DL 179/2012 ha esteso la procedura anche ai consumatori. Si tratta, in sostanza, della mancanza, protratta nel tempo, di risorse economiche per far fronte agli impegni assunti, una situazione analoga a quella che può determinare il fallimento dell'imprenditore commerciale.

La legge n. 3 del 2012 delinea una sorta di procedura concorsuale, modellata sull'istituto del concordato fallimentare, applicabile a soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, allo scopo di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità

di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato.

Più in dettaglio, la legge contempla lo strumento dell'**accordo con i creditori**, su proposta del debitore, sulla base di un **piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei**. Rispetto a questi ultimi, il piano può anche prevedere una moratoria dei pagamenti (con esclusione dei crediti impignorabili) sempre che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine e l'esecuzione del piano venga affidata ad un liquidatore nominato dal giudice.

Viene definito il procedimento finalizzato all'omologazione da parte del giudice dell'accordo, che presuppone l'accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti. In caso di contestazioni da parte dei creditori, il giudice procederà all'omologazione soltanto se riterrà che il singolo credito possa essere meglio soddisfatto dal piano rispetto a quanto non sarebbe in caso di liquidazione del patrimonio del debitore. La legge del 2012 prevede il coinvolgimento degli "**organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento**". Questi ultimi, costituiti ad hoc da enti pubblici e iscritti in apposito registro, svolgono in generale attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, di soluzione delle eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e di vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso.

La **lettera b)** modifica l'art. 490 c.p.c., che disciplina la **pubblicità degli avvisi** nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata. La riforma sostituisce all'attuale affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, la pubblicazione sul **sito internet del Ministero della giustizia**.

Su tale sito istituzionale, infatti, dovrà essere individuata un'area pubblica da denominare "**portale delle vendite pubbliche**".

La Relazione illustrativa del Governo specifica che l'intervento normativo «intende introdurre il portale delle vendite pubbliche, che contenga gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani», nell'ambito del portale europeo della giustizia. Il portale dovrebbe consentire di superare l'attuale frammentazione dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicante con i siti degli altri uffici».

Al portale delle vendite pubbliche sono rivolte anche altre disposizioni del decreto-legge, che qui si anticipano:

- l'art. 13, comma 1, lett. ee) sanziona la mancata pubblicità sul portale con l'estinzione della procedura esecutiva;
- il comma 2 dell'articolo 13 (v. infra) contiene specifiche autorizzazioni di spesa per gli interventi informatici connessi al portale delle vendite pubbliche;
- l'articolo 14 introduce nelle disposizioni di attuazione l'art. 161-quater, relativo al portale;
- l'articolo 15 del decreto-legge (v. infra) quantifica in 100 euro il contributo dovuto dal creditore per realizzare questa forma di pubblicità;

- l'articolo 23 del decreto-legge, sulla normativa transitoria, dispone che tutta la disciplina del portale delle vendite pubbliche diventi efficace trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche.

Il decreto-legge riscrive inoltre la disposizione (terzo comma dell'art. 490 c.p.c.) relativa alla **pubblicazione sui quotidiani**. Rispetto alla precedente formulazione, la riforma non impone tali forme di pubblicità, ma le rimette alla **valutazione del giudice**, che decide solo previa istanza dei creditori.

Normativa pre-DL	Normativa vigente
Codice di procedura civile	
Art. 490 <i>Pubblicità degli avvisi</i>	
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.	Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" .
In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.	<i>Identico.</i>
Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di	Su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi

Normativa pre-DL	Normativa vigente
informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.	caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.

La **lettera c)** apporta modifiche alla disciplina della **conversione del pignoramento**, di cui all'art. 495 c.p.c.

Con l'istituto della conversione del pignoramento il debitore può chiedere la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti (primo comma), presentando, a pena di inammissibilità, istanza prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione del bene, e depositando un quinto della somma dovuta (secondo comma). La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione (terzo comma).

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo 18 mesi la somma determinata, più gli interessi (quarto comma). Se il debitore omette il versamento della somma o della rata, o li ritarda di oltre 15 giorni, le somme versate formano parte dei beni pignorati e il giudice può disporre senza indugio la vendita (quinto comma). L'istanza può essere presentata una sola volta (settimo comma).

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma (sesto comma).

Il decreto-legge interviene sul quarto comma, consentendo la **rateizzazione** mensile non solo per i beni immobili ma anche per i **beni mobili** e allungando le **rate da 18 a massimo 36 mesi**. La riforma dispone inoltre che ogni 6 mesi il giudice provveda a **distribuire ai creditori le somme recuperate**.

La **lettera d)**, modificando l'art. 497 c.p.c., **dimezza il periodo di efficacia del pignoramento**.

Si dispone che il **pignoramento perde efficacia** quando dal suo compimento sono **trascorsi 45 giorni** senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita. Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge i creditori avevano tempo **90 giorni** per chiedere di procedere.

La disposizione si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (cfr. art. 23, comma 6).

La **lettera d-bis** interviene sull'art. 521-bis c.p.c. (introdotto dal DL 132 del 2014) relativo a pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. In particolare è stato aggiunto un comma che prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 497 (sulla perdita di efficacia del pignoramento) che l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita del mezzo deve essere depositata entro 45 giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

La **lettera e)** interviene sull'art. 530 del codice di procedura che, nell'ambito della procedura di **esecuzione mobiliare presso il debitore**, disciplina il **provvedimento per l'assegnazione o la vendita**.

La riforma:

- anche in questo caso richiede che almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sia data alla procedura adeguata pubblicità sul **portale delle vendite pubbliche** (v. *sopra*);

- stabilisce che, se il valore dei beni pignorati supera i 20.000 euro (limite fissato dall'art. 525, secondo comma), il giudice dell'esecuzione può disporre che il **versamento del prezzo** sia **rateizzato** entro un massimo 12 mesi.

La **lettera f)**, intervenendo sull'art. 532 c.p.c., che nell'ambito dell'esecuzione mobiliare presso il debitore disciplina la **vendita a mezzo di commissionario**, rende questa modalità di vendita la regola, imponendo al giudice di procedere in tal senso quando la vendita possa essere effettuata **senza incanto**.

La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (cfr. art. 23, comma 7).

Il decreto-legge, inoltre, precisa che le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, che risulti iscritto nell'**elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati** (elenco previsto dall'art. 169-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di rito, introdotto dall'art. 14 del decreto-legge in commento).

Infine, la riforma conferma che il giudice fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione, ma aggiunge che spetta al giudice anche:

- **fissare il numero complessivo degli esperimenti di vendita, che non può essere inferiore a tre;**

- individuare i criteri per determinare i relativi ribassi;

- definire le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita.

Il soggetto incaricato della vendita non può restituire gli atti in cancelleria prima di 6 mesi, ma non può neanche protrarre le attività di vendita oltre l'anno. In caso di rinuncia, il giudice, a meno che non intervengano istanze di integrazione del pignoramento, dispone la **chiusura anticipata del processo esecutivo**, anche se non ricorrono i presupposti per dichiarare l'infruttuosità dell'espropriazione forzata a norma dell'art. 164-*bis* delle disposizioni di attuazione (tali presupposti consistono nell'impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo).

La **lettera g)** coordina con le suddette modifiche all'art. 532 c.p.c. il testo dell'art. 533, in tema di obblighi del commissionario, disponendo che, trascorso infruttuosamente il termine di 12 mesi, questi debba **restituire gli atti alla cancelleria del giudice dell'esecuzione fornendo prova delle attività compiute** per realizzare la vendita del bene fornendo comunque prova di aver effettuato la pubblicità disposta dal giudice.

La **lettera h)**, intervenendo sull'art. 534-*bis* del codice di procedura, in tema di **delega per le operazioni di vendita all'incanto**, elimina – anche in questo caso – ogni discrezionalità del giudice, che dovrà quindi procedere con questa modalità (nel testo previgente aveva la facoltà di sceglierla), senza sentire gli interessati.

La **lettera i)** riforma l'art. 534-*ter* c.p.c., che disciplina il ricorso al giudice dell'esecuzione da parte del professionista delegato per la vendita all'incanto che ravvisi difficoltà. Il decreto-legge:

- consente questa modalità di accesso al giudice, chiamato a risolvere i problemi della vendita, non solo al professionista ma anche al commissionario (che interviene, come detto, nella vendita senza incanto);
- afferma che contro il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione prende posizione, le parti possono presentare **reclamo** ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c. (il reclamo al collegio va presentato entro 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione; il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento reclamato).

La **lettera l)** interviene sull'art. 545 del codice di procedura civile che, nell'ambito dell'**espropriazione presso terzi**, disciplina i **crediti impignorabili**, modificando la regola generale che vedeva pensioni e stipendi pignorabili nella misura di 1/5

In base all'art. 545 c.p.c. sono impignorabili:

- i crediti alimentari;
- i sussidi di garanzia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri;
- i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione;
- enti di assistenza o istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio o altra indennità possono essere pignorate per crediti alimentari se vi è l'autorizzazione del giudice. Sempre questa categoria di somme è pignorabile nella misura di 1/5 per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni e per ogni altro credito (quindi per i crediti tra privati).

Se concorrono più cause di pignoramento, in ogni caso il vincolo non può colpire più della metà delle somme.

Il decreto-legge stabilisce che:

- **le pensioni** (o di indennità che svolge la medesima funzione, o di assegno di quiescenza) sono ***impignorabili nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà***; la restante parte è pignorabile con i vincoli già visti (ovvero, per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà);

L'**assegno sociale**, istituito dall'articolo 3, comma 6, della L. 335/1995 (e che ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. La **misura massima dell'assegno** per il **2015** (circolare INPS n. 1/2015) è pari a **448,52** euro per 13 mensilità, con limite di reddito⁹ pari ad **5.830,76** euro annui. **La quota pignorabile sarà quindi solo quella che ecceda i 672,78 euro.**

- **gli stipendi** ove accreditati su conto corrente sono ***impignorabili nella misura corrispondente al triplo dell'assegno sociale***, se l'accredito è anteriore al pignoramento. Valgono, invece, le regole ordinarie (ovvero, per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di 1/5; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà) se l'accredito è successivo al pignoramento. La successiva **lettera m)**, novellando l'art. 546 c.p.c. impone il rispetto delle suddette regole al **terzo pignorato**;

- il pignoramento eseguito in violazione di legge è **inefficace**, o parzialmente inefficace, e il vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice.

⁹ Ai fini della concessione, sono considerati redditi del richiedente e del coniuge: i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva; i redditi esenti da imposta; i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); i redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.); i redditi di terreni e fabbricati; le pensioni di guerra; le rendite vitalizie erogate dall'INAIL; le pensioni dirette erogate da Stati esteri; le pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi; gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Le **lettera m-bis) e m-ter)** novellano gli artt. 548 e 549 del codice di procedura civile, modifiche già illustrate in sede di analisi del DL 132/2014 (v. ante)

Come accennato, **sull'art. 548 era già intervenuto il DL 132 del 2014**. In particolare si prevede che alla **mancata dichiarazione del terzo** non comparso all'udienza (o, se comparso, rifiuta una dichiarazione) consegua la non contestazione del credito pignorato (o del possesso del bene di appartenenza del debitore) nei termini indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione; ciò, tuttavia, soltanto se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito (o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo). La **lettera m-ter)**, invece, modifica l'art. 549 c.p.c in materia di **contestazione della dichiarazione del terzo**. Si prevede che, se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.

La **lettera n)** apporta modifiche all'art. 567 c.p.c. che, nell'ambito dell'**espropriazione immobiliare**, disciplina l'**istanza di vendita**, accorciando i tempi (da 120 a 60 giorni) per gli adempimenti richiesti al creditore procedente.

La disposizione si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (cfr. art. 23, comma 6).

La **lettera o)** sostituisce l'art. 568 c.p.c., relativo alla **determinazione del valore dell'immobile** nell'espropriazione forzata.

Tale determinazione viene demandata al giudice, che terrà conto del **valore di mercato** (e degli elementi che gli forniranno l'esperto e le parti).

In precedenza, il riferimento all'art. 15, primo comma, c.p.c. comportava una determinazione del **valore** ottenuto **moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale dell'immobile** alla data di proposizione della domanda.

In particolare, la riforma detta dei **criteri che l'esperto dovrà seguire** nel determinare il valore di mercato, tra i quali spiccano la superficie dell'immobile e il valore al metro quadro, ma anche i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali.

La **lettera p)** modifica il successivo art. 569, relativo al **provvedimento che autorizza la vendita**.

Normativa pre-DL	Normativa vigente
Codice di procedura civile	
Art. 569	
<i>Provvedimento per l'autorizzazione della vendita</i>	

Normativa pre-DL	Normativa vigente
<p>A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.</p>	<p>A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni.</p>
<p>All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.</p>	<p>Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.</p>
<p>Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Normativa pre-DL	Normativa vigente
pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.	
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.	<i>Identico.</i>
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.	<i>Identico.</i>

In sintesi, il decreto-legge:

- **accelera le procedure**, riducendone i tempi (cfr. primo comma);
- prevede che il giudice debba nell'ordinanza di vendita indicare il prezzo e determinare altresì il termine entro il quale dovrà essere versato il prezzo;
- prevede **la possibilità di vendita in più lotti**;
- consente al giudice di autorizzare il **pagamento rateale del prezzo** stesso.

La **lettera q)** modifica l'art. 571 del codice, relativo alle **offerte d'acquisto nella vendita senza incanto**. Rispetto alla disciplina previgente, che riteneva l'offerta inefficace se inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568, il decreto-legge respinge le offerte inferiori di oltre un quarto il prezzo stabilito (che, peraltro, viene contestualmente riportato ai valori di mercato e dunque presumibilmente alzato).

Contestualmente, la **lettera r)**, che interviene sull'art. 572 c.p.c. e dunque sulla **decisione sull'offerta**, prevede che questa sia senz'altro accolta se pari o superiore al valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 568 (prima dell'entrata in vigore del DL era richiesto che l'offerta fosse superiore di un quinto rispetto al valore dell'immobile). Se invece l'offerta è inferiore al valore fissato, ma in misura non superiore a un quarto, il giudice può procedere alla vendita se ritiene che non vi sia modo di conseguire un prezzo più alto.

Se vi sono invece più offerte, si applica l'art. 573 c.p.c., relativo alla **gara tra gli offerenti**. Su questa disposizione interviene la **lettera s)** che prevede la possibilità per il giudice di **privilegiare l'assegnazione rispetto alla vendita** in caso di offerte inferiori al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita. Sono poi aggiunti due commi all'art. 573; il primo determina, oltre al prezzo, gli **elementi valutativi per il giudice ai fini dell'individuazione della miglior offerta**; il secondo, quando dalla gara sull'offerta più alta indetta dal giudice ai sensi del primo comma dell'art. 573 il prezzo sia inferiore al valore dell'immobile

stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice stesso non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione.

Normativa pre-DL	Normativa vigente
Codice di procedura civile	
Art. 573 Gara tra gli offerenti	
Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.	Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.	Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione.
	Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.
	Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588.

La **lettera t)** integra il contenuto dell'art. 574 c.p.c., sui **provvedimenti relativi alla vendita**, per disciplinare il **pagamento rateale del prezzo**. In particolare, il decreto-legge prevede:

- che il giudice dell'esecuzione, con decreto, possa autorizzare l'aggiudicatario che ne faccia richiesta ad immettersi comunque nel possesso dell'immobile venduto;

- che lo stesso giudice debba però far prestare all'aggiudicatario una **fideiussione** pari ad almeno il 30% del prezzo di vendita. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva, a garanzia del rilascio dell'immobile in caso di inadempienza dell'aggiudicatario, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile;

- che la fideiussione debba essere rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari sottoposti a revisione contabile.

La modifica all'art. 587, relativo all'**inadempienza dell'aggiudicatario**, è volta essenzialmente a coordinare le ipotesi di inadempienza con il previsto pagamento rateale del prezzo. La **lettera u)**, infatti, prevede che costituisca inadempimento anche il **mancato versamento di una sola rata** entro 10 giorni dalla scadenza del termine.

Le **lettere v), z) e aa)**, che modificano rispettivamente gli articoli 588, 589 e 590 del codice di procedura, hanno **finalità di coordinamento**.

La **lettera bb)** modifica l'art. 591, che disciplina il provvedimento di amministrazione giudiziaria o il nuovo incanto.

Normativa pre-DL	Normativa vigente
Codice di procedura civile	
Art. 591	
<i>Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto</i>	<i>Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto</i>
<p>Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.</p>	<p>Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a incanto, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.</p>
<p>Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.</p>	<p>Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.</p>
<p>Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.</p>	<p>Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai</p>

Normativa pre-DL	Normativa vigente
	creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'articolo 590.

La riforma intende **garantire il miglior prezzo di vendita, a tutela dei creditori e del debitore**. A tal fine:

- se il primo tentativo di vendita non ha avuto esito, il giudice dell'esecuzione può procedere con la vendita all'incanto, ma solo se ritiene che con tale modalità sarà possibile vendere il bene a un prezzo superiore della metà il valore del bene determinato a norma dell'art. 568. Si ricorda che analoga previsione è contenuta nell'art. 503 c.p.c., come modificato dal recente d.l. 132/2014.
- il giudice può decidere di ribassare il prezzo di vendita fino a un quarto. Prima della riforma era obbligatorio abbassare il prezzo di un quarto, con il decreto-legge è rimesso al giudice dell'esecuzione determinare il quantum della diminuzione del prezzo;
- se fallisce anche il secondo tentativo di vendita, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

La **lettera cc)** modifica l'art. 591-*bis* c.p.c., in tema di **delega** a un notaio o ad un professionista (avvocati o commercialisti) **delle operazioni di vendita**.

Il decreto-legge:

- sostituisce alla facoltatività, ***l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di delegare le operazioni di vendita***. A tale regola si può fare eccezione solo se, sentiti i creditori, il giudice ritiene che gli interessi delle parti siano meglio tutelati da una vendita diretta;
- prevede la ***revoca della delega*** se il professionista non rispetta i termini e le direttive impartite per causa a lui imputabile.

La **lettera cc-bis)** stabilisce che contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies (procedura di reclamo per i provvedimenti cautelari)

La **lettera cc-ter)** sostituisce l'art. 614-bis c.p.c. (in precedenza rubricato "*Attuazione degli obblighi infungibili di fare o di non fare*"). Il nuovo articolo 614-bis (*Misure di coercizione indiretta*), il cui contenuto rimane invariato, costituisce ora un autonomo titolo IV-bis (*Delle misure di coercizione indiretta*).

La **lettera dd)** modifica la disposizione sulla **forma dell'opposizione all'esecuzione** (art. 615 c.p.c.) per consentire al giudice, in caso di contestazione parziale del diritto dell'istante, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

La **lettera ee)** inserisce l'articolo 631-*bis* nel codice di procedura civile, per disciplinare le conseguenze dell'**omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche**. La nuova disposizione precisa che se tale pubblicità non è realizzata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo il **processo esecutivo si estingue**. Se la pubblicità non è stata possibile per malfunzionamenti del portale, e tale situazione è accertata ufficialmente (in base all'art. 161-*quater* delle disposizioni di attuazione, v. infra), la sanzione dell'estinzione non si applica.

Infine, la **lettera ff)** interviene sull'art. 492-*bis* c.p.c., recentemente inserito dal legislatore¹⁰ per disciplinare la **ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare** (v. ante, art. 19, DL 132/2014)

Il **comma 2 dell'articolo 13** autorizza le spesa per gli interventi informatici connessi al portale delle vendite pubbliche:

Anno	Spesa autorizzata (€)
2015	900.000
dal 2016	200.000

Art. 14

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni)

L'**articolo 14** detta una serie di **modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura civile** avente natura di coordinamento con le disposizioni introdotte dal decreto-legge.

¹⁰ Cfr. art. 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*).

In particolare (**comma 1**).

- è modificato l'**art. 155-quater** in tema di disponibilità della PA a mettere a disposizione le **banche dati pubbliche ai fini della ricerca dei beni da pignorare** (art. 492-bis); la norma era stat, introdotta dall'art. 19 del DL 132/2014 (al cui contenuto si rinvia) (**lett. 0a**);
- è modificato l'**art. 155-quinquies**, per permettere al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima dell'adozione del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche che attestino la piena funzionalità delle stesse banche dati; l'efficacia di tale previsione è condizionata all'adozione del citato decreto entro 12 mesi dalla vigenza della legge di conversione del decreto in esame (**lett. a**); l'efficacia di tale previsione è stata tuttavia momentaneamente **limitata alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria e a quelle delle enti previdenziali**.
- è aggiunto un art. 159-ter che disciplina dettagliatamente il procedimento con cui il soggetto diverso dal creditore deposita la nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo (**lett. a-bis**);
- è integrato il contenuto dell'art. 161 stabilendo che **il compenso dell'esperto o dello stimatore** nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario per determinare il valore dell'immobile è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima (**lett. a-ter**);
- è modificato l'**art. 161-ter** (prevedendosi la possibilità di interconnessione tra il portale telematico delle vendite pubbliche, previsto dall'art. 13 del DL in esame e quello dei gestori delle vendite telematiche) ed introdotto un **nuovo art. 161-quater** che detta la disciplina di dettaglio delle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (la pubblicazione è di regola effettuata da un professionista delegato in conformità di specifiche tecniche da adottare con decreto del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; la segnalazione degli avvisi di vendita sul portale vanno inviati mediante PEC a chi ne ha fatto richiesta e si è registrato; il portale archivia e gestisce i dati sulle vendite) (**lett. b e c**);
- è aggiunto un nuovo **art. 169-sexies** che prevede l'istituzione presso ogni tribunale di un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati; l'elenco è formato dal presidente del tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica (**lett. d**);
- è integrato il contenuto dell'**art. 173-bis** che, nell'espropriazione immobiliare, detta la disciplina della stima del bene da parte dell'esperto nominato dal giudice. Per il particolare rilievo delle operazioni di stima sono ancor più dettagliati i dati che dalla stima devono obbligatoriamente risultare con riferimento, in particolare: alle opere abusive e alla loro possibile sanatoria;

all'eventuale possibilità di condono; ai relativi costi da sopportare e alle oblazioni già pagate o da pagare; al censo, livello o uso civico che eventualmente gravi sul bene pignorato e all'eventuale affrancazione da tali oneri; all'informazione sulle spese fisse di gestione manutenzione del bene, spese straordinarie e condominiali non pagate nell'ultimo biennio anteriore alla perizia; all'esistenza di provvedimenti giudiziari in corso sul bene pignorato. E' abbreviato da 45 a 30 gg il termine dall'udienza fissata per la comparizione delle parti e dei creditori ex art. 569 c.p.c. (**lett. e**);

- è modificato l'**art. 173-quinquies** per consentire che l'offerta d'acquisto del bene immobile in esecuzione e la prestazione della cauzione avvengano con modalità telematiche di pagamento (carte di credito, di debito o prepagate); la cauzione potrà essere prestata anche con fideiussione o altra garanzia comunque rilasciata da banche, assicurazioni e intermediari finanziari vigilati (**lett. f**).

Il **comma 2** dell'art. 14 aggiunge un **art. 16-novies** al **DL 179 del 2012** con cui si stabilisce l'uso esclusivo di **modalità telematiche** per le domande di iscrizione e la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita. Si prevede: che le domande sono inserite sulla base delle sopracitate specifiche tecniche, stabilite dal responsabile dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; che eventuali tributi, bolli e diritti per l'iscrizione negli albi ed elenchi indicati siano corrisposti con mezzi di pagamento telematico ovvero con carte di credito, di debito, carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica; che il presidente del tribunale forma e tiene gli indicati albi e gli elenchi con modalità informatiche e sulla base delle indicate specifiche tecniche.

Le disposizioni dell'art. 16-novies acquistano efficacia 30 gg. dopo la pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia delle indicate specifiche tecniche. Sono, infine, dettate istruzioni per l'iscrizione agli albi ed elenchi informatici dei professionisti che già risultano iscritti (è previsto un termine di 90 gg. per l'inserimento dei propri dati con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche).

Il **comma 3** modifica l'**art. 122 del DPR 1229 del 1959**, mirando sostanzialmente alla **riduzione del compenso degli ufficiali giudiziari** per le operazioni da essi compiuti nel processo esecutivo.

Si prevede, in particolare, tale riduzione - a carico del creditore che procede e liquidato dal giudice - in caso di chiusura anticipata del processo esecutivo.

E' inoltre introdotto un **tetto massimo** per i compensi (attualmente parametrati al ricavato) e sono previste ipotesi in cui tale compenso non è dovuto.

L'art. 122 prevede attualmente che il 60% delle somme complessivamente percepite siano attribuite (dall'ufficiale giudiziario dirigente) all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. Viene modificata la disposizione che prevede la distribuzione del residuo 40% della quota, con la previsione che tale distribuzione avvenga ad opera dell'ufficiale giudiziario coordinatore dell'ufficio giudiziario (anzichè dirigente l'ufficio), in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio UNEP (ufficio notificazioni esecuzioni e protesti).

Il **comma 4**, infine, reca la copertura finanziaria dell'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la vendita dei beni mobili pignorati; è a tal fine autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2015.

Art. 15 **(Portale delle vendite pubbliche)**

L'**articolo 15** interviene sul **TU delle spese di giustizia** (D.P.R. n. 115 del 2002¹¹) per fissare in **100 euro** il **contributo** che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, deve pagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobile o mobile registrato.

La disposizione assume che tale **pubblicità** venga data sul **portale delle vendite pubbliche**, previsto dall'art. 490 del codice di procedura civile (come modificato dall'art. 13, co. 1, lett. b) del decreto-legge in commento).

Il **pagamento** del contributo dovrà essere effettuato con sistemi telematici ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica, attraverso gli intermediari abilitati che riversano le somme alla Tesoreria dello Stato (in base all'art. 4, comma 9 del decreto-legge n. 193 del 2009¹²). Sono esonerati dal pagamento le parti ammesse al gratuito patrocinio (in tal caso, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito).

Ogni tre anni l'importo del contributo potrà essere rivisto (con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia), in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo saranno **riassegnate** dall'apposito capito dell'entrata del bilancio del Ministero della giustizia e

11 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)*.

12 D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

destinate al funzionamento degli uffici giudiziari nonché all'implementazione e allo sviluppo dei sistemi informatizzati.

La Relazione tecnica aggiunge che il maggior gettito derivante dalla disposizione, «allo stato non quantificabile», potrà essere destinato anche alla manutenzione e allo sviluppo del portale delle vendite pubbliche.